

**Cassazione penale sez. II - 08/11/2019, n. 8088**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/06/2018 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Gup del locale tribunale del 15/09/2017, appellata (anche) dagli imputati F.M., B. Lorenzo, P.I., Be.Al., M.R. e S.F., confermava le condanne di Be., M. e S. e rideterminava le pene inflitte a F., B. e P. a seguito della dichiarata estinzione per prescrizione di alcuni reati.

L'accertamento di responsabilità, al termine del processo di appello, si riferiva per il Be. ai reati di fraudolenta dichiarazione annuale dei redditi D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 di cui ai capi 14. ap) e 17.e), così riqualificata l'originaria imputazione; per il M. ed il S. ai reati di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8 di cui al capo 17.al) - il M. - e al capo 17.ao - il S.; per il F. ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 1), 2) (limitatamente, per tali imputazioni, alle fatture emesse dopo il 06/12/2010, essendo il periodo precedente oggetto di prescrizione), 3) e 4), di indebite compensazioni di cui ai capi 5), 7) e 9), di associazione a delinquere finalizzata alla commissioni di reati di tipo tributario e di frode ai danni dello Stato e di enti pubblici di cui al capo 19); per il B. ed il P. alle rapine aggravate in concorso di cui ai capi sub 20) e 21).

Era confermata altresì la confisca per equivalente disposta dal primo giudice in relazione ai capi 5) e 9) nei confronti (anche) del F..

2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione tramite i difensori di fiducia F.M., B.L., P.I., Be.Al., M.R. e S.F..

2.1 F.M. ha articolato cinque motivi di ricorso con i quali ha eccepito: - la nullità della citazione in giudizio e degli atti successivi per l'erronea notifica presso un luogo diverso da quello del domicilio eletto in (OMISSIS);

- il vizio di motivazione in relazione all'associazione a delinquere, riferita alla commissione di un unico fatto reato e non già ad un programma criminoso indeterminato, realizzato avvalendosi di una struttura organizzativa;

- la violazione di legge per l'affermata qualità di amministratore di fatto delle società indicate nei diversi capi d'imputazione, con conseguente esclusione di una partecipazione qualificata non indicata e, anzi, esclusa dagli atti processuali;

- la prescrizione dei reati sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

- il vizio di motivazione nella determinazione della pena, senza tener conto delle modalità della condotta, dello stato d'incensurato e della giovane età.

2.2 B.L. ha lamentato per un verso il diniego delle circostanze attenuanti, nonostante la condotta processuale collaborativa, e l'applicazione della recidiva contestata, e, per altro, la qualifica giuridica dei fatti senza tener conto delle argomentazioni difensive.

2.3 P.I. ha censurato la sentenza impugnata per il profilo sanzionatorio, ritenendo ingiustificata la determinazione di una pena uguale a quella inflitta al B. atteso il differente ruolo ed il differente spessore criminale di costui.

2.4 S.F. ha articolato due motivi di ricorso, eccependo:

- il vizio di motivazione attesa l'affermazione di responsabilità nonostante la richiesta di assoluzione della Procura e la mancanza di un adeguato riscontro probatorio, trattandosi di emissioni di fatture, regolarmente registrate, relative a beni rientranti nell'oggetto sociale della società amministrata;

- l'erroneo riferimento da parte della corte di appello a rilievi sulla determinazione della pena, non formulati invece nell'atto d'impugnazione.

2.5 M.R. ha a sua volta formulato cinque motivi di ricorso, censurando:

- la violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 39 e 40, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, artt. 192 e 526 c.p.p., art. 27 Cost.) ed il vizio di motivazione in ordine alla falsità del documento fiscale annotato, basata su un'unica presunzione tributaria (l'assenza di locali e mezzi idonei all'attività edile in apparenza svolta dalla Raffaella srl e l'impossibile fornitura del materiale oggetto di fattura), senza specifico riscontro probatorio ed adeguata considerazione delle ragioni dell'accusa che in entrambi i gradi di giudizio aveva richiesto l'assoluzione;

- la violazione di legge (art. 603 c.p.p.) ed il vizio di motivazione per la dichiarata rilevanza delle presunzioni ed il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertare l'effettivo acquisto della merce fatturata;

- la violazione di legge (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e artt. 25 e 27 Cost.) non emergendo dagli atti un concreto ed apprezzabile pericolo o danno per l'Erario per l'esiguo importo evaso (circa 400 Euro), con conseguente violazione del principio di offensività, nonché il vizio di motivazione per l'illogicità dell'assunto secondo cui l'annotazione di una fattura falsa sarebbe riferibile a prestazione mai effettuata e per la contraddittorietà del trattamento riservato all'imputato R.M., assolto proprio per l'importo modesto della prestazione, la natura episodica della condotta e la non sicura riferibilità soggettiva del fatto contestato;

- la violazione di legge (art. 62-bis c.p.) e il vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In subordine, il ricorrente ha prospettato nuovamente la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 in relazione agli artt. 3,76 e 77 Cost., per la mancata previsione di soglie minime di punibilità.

2.6 Be.Al. ha articolato due motivi di ricorso.

Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" con riferimento alle dichiarazioni rese: a) dal coimputato M.M. - il quale non aveva mai indicato la Nord Immobili srl, società della quale il ricorrente era legale rappresentante, fra i soggetti giuridici con cui costui aveva avuto contatti diretti e continuativi; b) dal coimputato P.A., in ragione della portata generica della sua confessione (evidenziata dal Tribunale) e del ruolo marginale nella vicenda.

Il secondo motivo è stato proposto in via subordinata in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante i motivi di meritevolezza evidenziati dalla difesa.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, sulla base di consolidati principi che regolano il giudizio di legittimità, ai quali è opportuno fare riferimento.

La trattazione di questioni comuni, definite in termini generali, agevolano infatti da un punto di vista metodologico lo sviluppo argomentativo al fine sia di evitare sovrabbondanti ripetizioni sia di inquadrare l'ambito motivazionale della decisione. Tali aspetti attengono appunto ai limiti di ammissibilità dei ricorsi rispetto ai denunciati vizi di motivazione circa l'accertamento delle singole responsabilità ed alle caratteristiche di specificità dei motivi.

2. E' appena il caso di ribadire per il primo di tali aspetti che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, non possono sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

Si consideri altresì - rispetto alla previsione di cui al novellato art. 533 c.p.p. richiamata da alcuni ricorrenti - che la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di

un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Cass. sez. 5, sent. n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014 - Rv. 260409).

Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio che si assume travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - estraneo alla fattispecie in argomento - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636).

Del resto il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Inoltre, secondo le Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794; Cass. sez. Un. sent. n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003 - Rv. 226074).

Da ultimo va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595), completando il proprio ragionamento in relazione agli elementi di novità contenuti nelle censure formulate dall'appellante, non esaminate nella sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

2.1 Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, di primo e di secondo grado, risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudice ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (ove indicati in termini specifici ed esaustivi dai ricorrenti nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

3. Per altro verso, il ricorso per cassazione è soggetto alla regola - ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2 -: secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello; regola che trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perchè non segnalato con i motivi di gravame (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631).

4. Ulteriore causa di inammissibilità è il difetto di specificità del ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (ex multis Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, rv n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, rv. n. 256133).

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in termini, Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, rv. n. 254584).

Le suddette cause d'inammissibilità vanno quindi esaminate in relazione ai singoli ricorsi.

5. I cinque motivi di ricorso del F. sono generici: riproducono in parte il contenuto dell'atto di appello, come risulta evidente dalla sintesi riportata alle pagine 95 e 96 della sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni utilizzate dalla corte territoriale per definire l'eccezione processuale ed il profilo di merito (pagine da 109 a 112).

Non si fa cenno ai verbali di vane ricerche nel luogo del domicilio dichiarato oltre che in quello di residenza formale, richiamati a pagina 109 per legittimare il ricorso alla procedura di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p. (primo motivo).

Il secondo motivo, relativo al reato associativo ed all'insussistenza della pluralità di reati fine, è del tutto estraneo all'appello.

La contestazione dell'accertamento di responsabilità per i reati fiscali (terzo motivo) è aspecifica e confusa, senza alcun confronto con la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto di società aventi natura meramente formale e di factotum nella emissione e gestione delle fatture per operazioni inesistenti, evidenziato dai giudici di merito sulla base della chiamata in correità del M. e di vari elementi di riscontro, di natura dichiarativa e documentale (lo stesso giudice di appello rilevava che la doglianza sul punto era ai limiti dell'inammissibilità per l'assoluta carenza di indicazioni volte a confutare l'impianto logico argomentativo della sentenza di primo grado).

Per quanto attiene al rilievo sulla prescrizione che si assume debba estendersi fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (quarto motivo) è appena il caso di rilevare che da tempo le sezioni unite hanno precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; Cass. sez. un. sent. n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000 - Rv. 217266).

Circa il quinto motivo relativo al trattamento sanzionatorio, la corte di appello, richiamando sul punto la decisione impugnata, sottolineava non solo la gravità dei fatti ma anche il protagonismo dimostrato dal ricorrente nelle vicende delittuose oltre che la volontaria sottrazione al provvedimento di cattura.

6. Il ricorso di B.L. ripropone le censure sull'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti; censure alle quali la corte di appello ha dato adeguato riscontro con argomentazioni non confutate in termini specifici.

Il B., già dichiarato recidivo con precedenti sentenze di condanna, risulta compromesso da numerosi e gravi precedenti per reati della stessa indole, per cui l'applicazione della recidiva e l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano ampiamente giustificate (pag. 108, paragrafo 4). Quanto alla qualificazione giuridica delle rapine aggravate, il motivo di ricorso non solo contiene una confusa ricostruzione alternativa della condotta delittuosa ma omette ancora una volta di confrontarsi con il tenore della motivazione che, escludendo la possibilità di riqualificare il reato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 367 c.p. evidenzia gli elementi costitutivi della rapina (la minaccia dell'uso dell'arma per impossessarsi del portafogli) alla stregua del quadro probatorio in atti (in particolare, le dichiarazioni della vittima).

7. L'unico motivo di ricorso di P.I. attiene alla pena, lamentandosi il ruolo di mero esecutore materiale delle rapine ed il diverso spessore criminale del complice a fronte di un identico trattamento sanzionatorio.

Trattasi anche in questo caso di acritica reiterazione di un motivo di appello che la corte territoriale ha esaminato con argomentazioni immuni da vizi logici (pag. 114 par. 2), con riferimento alla capacità criminale del ricorrente - desumibile dalla commissione di due rapine particolarmente gravi, a breve distanza di tempo, nonché dal precedente specifico - ed al ruolo nella esecuzione delle due rapine, tutt'altro che defilato rispetto al B. "come si desume dalle dichiarazioni delle vittime che, viceversa, descrivono l'azione aggressiva come parimenti posta in essere da entrambi i malviventi".

8. Anche il ricorso di S.F. non sfugge al vaglio di ammissibilità, in quanto aspecifico e in fatto.

Il ricorrente reitera la tesi difensiva prospettata nel precedente grado di giudizio sminuendo il proprio ruolo nella vicenda e fornendo una lettura alternativa e parziale delle risultanze istruttorie ("il rinvenimento di una sola fattura relativa all'acquisto di due frigoriferi per totali 4.840,00, fattura proveniente dalla Edlinord", registrata nella contabilità della Gifet, società di cui egli è legale rappresentante, si riferiva a beni utilizzati per l'attività d'impresa, in conformità con l'oggetto sociale, con conseguente legittimità dell'operazione - primo motivo). I giudici di merito in realtà - con argomentazioni anche in questo caso immuni da vizi logici ed inesattezze giuridiche - incentrano il giudizio di responsabilità sul ruolo di società di comodo, finalizzato alla realizzazione di frodi fiscali, della Edlinord, priva di beni strumentali, sì che la fattura emessa per l'acquisto di beni da parte della Gifet non trova plausibile spiegazione (in tal senso la mancanza di prove di segno contrario) se non nel collaudato meccanismo di frode secondo cui era il cliente ad indicare la prestazione da descrivere in dettaglio nella fattura stessa al fine di rendere coerente il suo oggetto con l'attività esercitata: il carattere fittizio dell'operazione, in definitiva, è affermato sulla base di una circostanza di fatto che peraltro il ricorrente non smentisce con riferimento agli atti del giudizio ossia sulle caratteristiche di "cartiera" della società emittente e sulla conseguente impossibilità di effettuare la fornitura. Il consapevole inserimento del documento contabile intrinsecamente falso nella contabilità della Gifet ad opera del S. integra gli estremi del reato contestato al capo 17 (e precisamente al punto 17.ao), a prescindere dall'entità dell'illecito risparmio fiscale ottenuto, posto che per la configurabilità della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8), attesa la natura di reato di pericolo astratto, è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Cass. sez. 3, sent. n. 12719 del 14/11/2007 - dep. 26/03/2008 - Rv. 239339, pronuncia opportunamente richiamata dalla corte territoriale).

Il secondo motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti è del tutto generico, essendo state tralasciate le considerazioni poste dal Tribunale e condivise dalla corte di appello per negare la riduzione di pena (l'inserimento della condotta in una sistematica attività di elusione del fisco).

9. Il ricorso di M.R. consiste in censure di merito (primo motivo), reiterazione di richieste già esaminate correttamente in appello (secondo e quinto motivo), prospettazioni giuridiche inesatte e come tal disattese nei precedenti gradi di giudizio (terzo motivo corrispondente al secondo motivo di appello), rilievi sulla tenuta logica della motivazione rispetto all'assoluzione di altro coimputato (quarto motivo).

Si richiamano i principi sintetizzati in precedenza circa i limiti di deducibilità nel giudizio di legittimità del travisamento della prova e della illogicità della motivazione nonché sull'aspecificità dei motivi che, identici a quelli di appello, non si confrontano in termini critici con le argomentazioni della sentenza impugnata. La corte territoriale ha correttamente evidenziato che la richiesta di rinnovazione istruttoria è incompatibile con la natura cartolare del rito prescelto, con riferimento peraltro a prove mai richieste in precedenza; soprattutto ha ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria ai fini del decidere uniformandosi all'indirizzo interpretativo secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266820). L'incontestata natura formale della Edlinord - società dalla quale il M. ha acquistato fittiziamente i beni descritti nella fattura

oggetto di contestazione ha consentito ai giudici di merito, con argomentazioni anche in questo caso ineccepibili sul piano logico, di affermare che la fornitura di materiali non poteva essersi verificata, rendendo superflua qualsiasi ulteriore acquisizione.

Circa la carenza di offensività, desumibile dal modesto importo riportato in fattura, la corte ha ribadito la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie penale D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8 così anticipando il legislatore la soglia di punibilità al solo pericolo di evasione sì che l'incidenza della condotta su primari interessi collettivi non possa ritenersi mai inoffensiva (pag. 113 della sentenza impugnata). L'assoluzione di R. è altresì spiegata - circostanza che trova riscontro nel testo della motivazione - con riferimento non già all'importo della fattura - analogo a quello oggetto di contestazione nei confronti del M. - ma per la carenza di prova in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta dell'imputato (in tal senso pag. 95 della sentenza di primo grado - richiamata dalla corte territoriale - secondo cui "non si ravvisano elementi idonei a dimostrare la riferibilità soggettiva della condotta all'imputato; risulta infatti carente la prova del fatto che questi abbia intrattenuto diretti rapporti con il legale rappresentante della società non essendo possibile escludere che il reale beneficiario della frode fiscale sia in realtà un soggetto terzo", argomento motivazionale che di per sé differenzia sul piano logico la posizione dei due imputati, il R. ed il M., in relazione al quale i giudici di merito hanno ritenuto accertata la consapevolezza della frode fiscale, escludendo la buona fede).

Ritiene il ricorrente nel primo motivo di appello che l'affermazione di falsità del documento fiscale si basi su una presunzione tributaria soffermandosi, in diritto, sui principi in ordine alle prove nel giudizio penale e, in fatto, su ipotesi alternative rispetto a quella prospettata dai giudici di merito (pag. 5 del ricorso).

In realtà la circostanza che la società Raffaella srl di cui il M. era all'epoca dei fatti legale rappresentante abbia acquistato i beni da una società "cartiera" annotando la fattura e, quindi, contabilizzando un acquisto fittizio non costituisce una presunzione ma un fatto storico; d'altra parte lo stesso ricorrente non confuta gli elementi dimostrativi della natura meramente formale della società Edilnord, così come riportati, in particolare, alle pagine 55 e segg. della sentenza di primo grado.

Per il resto, le ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa sono state oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello e non sono riproponibili in sede di legittimità, in quanto - è opportuno ribadirlo - la corte di cassazione è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito.

Anche la censura sul diniego delle circostanze attenuanti è manifestamente infondata avendo i giudici motivato a riguardo con specifico riferimento alla personalità dell'imputato così come desumibile dalla condotta criminosa (pag. 113 p. 3 della sentenza di appello alla quale si rinvia per: il preciso riferimento alle implicazioni negative conseguenti all'accertamento del reato).

Il ricorrente infine ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 richiamando le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza del Tribunale di Palermo n. 147 del 13/07/2017 pubblicata sulla G.U. del 25/10/2017 n. 43 che ha già sollevato la questione presso il giudice delle leggi.

Orbene, la Corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 06/02/2019 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma affermando testualmente - profilo che ben si inserisce nel contesto motivazionale della presente sentenza - che "con la norma censurata, il legislatore ha inteso isolare, nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, al quale viene annesso, sulla base dell'esperienza, uno spiccato coefficiente di insidiosità per gli interessi dell'erario. La disposizione denunciata punisce, infatti, chi, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi"...In base alla norma definitoria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi". Il fenomeno avuto di mira è, dunque, quello della falsa fatturazione intesa a comprovare operazioni in tutto o in parte non eseguite - in assoluto, o dai soggetti ai quali esse vengono riferite - ovvero con corrispettivi o IVA gonfiati, in funzione di una indebita deduzione di costi o detrazione di imposta da parte del contribuente. L'intento del legislatore di contrastare con rigore il fenomeno si è manifestato non soltanto nella mancata previsione di soglie di punibilità per il delitto che qui interessa - che colpisce l'utilizzatore delle fatture - ma anche nella configurazione di uno speculare delitto in capo all'emittente, egualmente privo di soglie (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8)... L'emissione di documentazione per operazioni inesistenti viene, infatti, punita ex se, indipendentemente dalla concreta utilizzazione del documento falso da parte di terzi a scopo di evasione fiscale. Si è, dunque, di fronte a una precisa strategia, espressiva dell'ampia discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale (con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 sentenza n. 49 del 2002): strategia che, dopo la riforma del 2000, è stata ulteriormente ribadita e rafforzata...Tale strategia legislativa non può essere, d'altro canto, considerata manifestamente irragionevole o arbitraria, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede" (in termini, in motivazione, paragrafi 3 e 4 del "considerato in diritto").

10. Anche il ricorso di Be.Al. è, per le stesse ragioni, inammissibile. Con il primo motivo infatti si eccipe il travisamento della prova e l'inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a fronte di una motivazione logica e coerente nell'affermazione di responsabilità, fondata su precise emergenze istruttorie (le dichiarazioni confessorie del coimputato P. e dell'impiegata I.I.A. circa la natura di "cartiera" della Soluzioni Lavoro srl - priva di concreta operatività, di beni strumentali e di un magazzino - non in grado quindi di eseguire le lavorazioni edili in favore della società del Be., oggetto di contestazione al capo 14.ap, e di noleggiare a quella stessa società le attrezzature di cui ai documenti fiscali contestati al capo 17.e).

Il carattere fittizio delle operazioni è stato esaminato anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'altro correo M.A., valutate criticamente alla luce del complessivo quadro probatorio (pag. 103 della sentenza di appello).

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, la motivazione dei giudici di merito è coerente ed in linea con i principi di diritto più volte richiamati, atteso il riferimento alla condotta delittuosa non occasionale e non di particolare tenuità (il rinvio a tal fine è a pag. 104 della pronuncia impugnata).

11. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020